

ADEMPIMENTI

Invio dello spesometro entro il 6 aprile

di **EVOLUTION**

L'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) dispone l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, dei dati “*di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni*”.

Tuttavia, per **l'anno d'imposta 2017** la comunicazione delle fatture è avvenuta su **base semestrale**. Inizialmente, sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il **28/09/2017** (per i primi 2 trimestri – termine “prorogato” rispetto al 16/09/2017) e il **28/02/2018** (per il 3° e 4° trimestre).

Con il [Provvedimento del 5 febbraio 2018, n. 29190](#), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle **modifiche** alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative sia alle **informazioni da trasmettere** sia alle **modalità di comunicazione** delle stesse, recate [comma 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 148/2017](#). Le novità si applicano non solo dal **periodo di imposta 2018**, ma anche per i dati relativi al **2° semestre 2017**, nonché per le **comunicazioni integrative** relative al 1° semestre 2017.

Sul **piano operativo**, i dati devono essere inviati telematicamente **solo in forma “analitica”** (e, non anche in forma “aggregata”). Nello specifico, l'[articolo 21, comma 2 del D.L. 78/2010](#), stabilisce che la comunicazione dei dati dovrà contenere “**almeno**” i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva o codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e imposta;
- tipologia dell'operazione.

Tuttavia, intervenendo sul punto, il [comma 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 148/2017](#) ha previsto che i dati oggetto di trasmissione possono ora “limitarsi”:

- alla **partita Iva** dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero, il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni;
- alla **data ed al numero della fattura**;
- alla **base imponibile**;
- all'**aliquota e imposta applicata**;
- alla **tipologia di operazione** ai fini Iva nel caso l'imposta non sia indicata in fattura.

Con la novella normativa, quindi, la semplificazione investe soltanto i **dati identificativi** dei soggetti, per i quali è ora possibile indicare anche la sola partita Iva o il codice fiscale, mentre resta, a questo punto, **facoltativa** (in quanto non più necessaria) l'indicazione degli altri dati.

Inoltre, lo stesso [comma 2, dell'articolo 1-ter del D.L. 148/2017](#), alla **lettera b)** stabilisce che **il contribuente, laddove si sia avvalso della facoltà di annotare le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro in un “unico” documento, come consentito dall'[articolo 6 del D.P.R. 695/1996](#), può trasmettere tale documento “riepilogativo”, in luogo dei dati relativi alle singole fatture.** Il documento “riepilogativo” deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Tali dati devono, peraltro, essere trasmessi “unitamente”:

- alla partita Iva del cedente/prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture “attive”;
- alla partita Iva del cessionario/committente, per il documento riepilogativo delle fatture “passive”;
- a data e numero del documento riepilogativo;
- all'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Proprio alla luce delle suddette modifiche e per garantire il rispetto dello Statuto del contribuente, in base al quale devono trascorrere almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di nuovi adempimenti, il [Provvedimento AdE del 5.2.2018](#) ha previsto lo spostamento del termine per l'**invio dei dati del secondo semestre 2017 al 6 aprile 2018** (il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento).

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >